

completamento e di ridefinizione urbanistica, ambientale e paesaggistica dell'area interessata dal precedente Piano per Insediamenti Produttivi, in località Fogliarè, opportunamente arginate.

12-ter. L'Ufficio tecnico erariale di Imperia procederà d'intesa con il Comune di Ventimiglia all'identificazione delle aree suddette.

12-quater. Il prezzo della cessione di cui al presente comma non potrà essere superiore al 50 per cento del valore delle sole aree determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Imperia, e l'indennità per la pregressa occupazione delle aree demaniali non potrà essere superiore al 20 per cento del canone determinato dallo stesso ufficio, sulla base dei valori comuni in commercio.

Seguono compensazioni gruppo AN.

40. 65. Bornacin.

Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo: Alle medesime manifestazioni non si applicano i diritti a favore della Società italiana degli autori ed editori.

40. 242. Taborelli.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

14-bis. Per sostenere e qualificare il settore vitivinicolo sono stanziati 2 milioni di euro nel 2002 ed 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a favore della Facoltà di enologia dell'Università degli studi di Torino sita in Alba.

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotto di 2

milioni di euro nel 2002 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

40. 254. Crosetto, Tarditi, Viale, Nicotra.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

« 15-bis. Le misure a sostegno all'emittenza televisiva previste dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono estese alle emittenti televisive di canali tematici in tecnica digitale autorizzate alla trasmissione da satellite in chiaro ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro, dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.

* **40. 500.** Fallica, Giudice.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 15, inserire il seguente comma:

15-bis. Le misure a sostegno all'emittenza televisiva previste dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono estese alle emittenti televisive di canali tematici in tecnica digitale autorizzate alla trasmissione da satellite in chiaro ai sensi dell'articolo 3 comma 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.

* **40. 1031.** Castellani.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. Al comma 1 dell'articolo 146 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « per il 2001 » aggiungere le seguenti parole: « e di 10 milioni di euro, in ragione di anno, a partire dal 2002, ».

15-ter. Il comma 2 dell'articolo 146 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, viene sostituito dal seguente:

« La somma relativa all'anno 2001 è erogata entro il 31 marzo 2002 alle emittenti televisive locali che abbiano prodotto programmi i cui costi siano stati iscritti nella voce « diritti di utilizzo delle opere di ingegno » nella categoria delle Immobilizzazioni immateriali, nei bilanci del quadriennio 1996-2000. Il contributo è erogato nella misura del 40 per cento dei costi così come su descritti ».

I contributi relativi ai programmi prodotti a partire dal 1° gennaio 2002 verranno erogati, sempre nella misura del 40 per cento dei costi, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

La concessione del contributo è integrale, per la percentuale sopra prevista, qualora le risorse finanziarie stanziare risultino sufficienti. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie, la quota del 40 per cento verrà ridimensionata proporzionalmente tra tutte le emittenti aventi diritto.

40. 1160. Gallo.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Per il risarcimento dei danni provocati ai beni di privati cittadini dalla tromba d'aria verificatasi nel Comune di Menfi (AG) il 12 novembre 2001, è disposto un finanziamento straordinario dell'importo di 3 milioni di euro nel 2002.

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 3 milioni di euro per il 2002.

40. 252. Marinello, Angelino Alfano.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. L'incentivo per la progettazione previsto dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è incrementato di una somma non superiore al 5% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro. Ai fini della redazione di un atto di pianificazione comunque denominato la tariffa professionale è pari al 35 per cento.

40. 270. Gioacchino Alfano.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-bis. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, all'articolo 34, il comma 1 è soppresso.

40. 183. Cè, Caparini, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

« 17-bis. Fatte salve le disposizioni di maggior favore già esistenti, nei comuni siti oltre 600 metri sul livello del mare e con popolazione inferiore a 1000 abitanti, le tasse e le imposte erariali, le tasse comunali e gli altri oneri che gravano sulle attività commerciali, artigiane e produttive sono ridotti alla metà. Sono altresì ridotte del 50 per cento le tariffe dei servizi necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 ».

Conseguentemente all'articolo 44, nella Tabella C richiamata, nella rubrica « Ministero dell'economia e finanze, legge n. 468

del 1978: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva - cap. 3003)», apportare le seguenti modificazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

40. 1163. Zanetta, Arnoldi.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: « possono elargire » con la seguente: « elaragiscono »;

b) all'articolo 13, comma 3, sostituire le parole da: « sono determinati dal CIPE » fino a: « Trento e Bolzano » con le seguenti: « entro il 31 luglio 2002, sono determinati dal Ministero dell'Economia e Finanze »;

e) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: « le regioni emanano » sono inserite le seguenti: « entro il 31 luglio 2002 » e la parola: « CIPE » è sostituita con le seguenti: « Entro il 31 luglio 2002, il Ministero del Lavoro e politiche sociali, sentiti i Ministeri delle Attività produttive, dell'Economia e Finanze dell'istruzione Università e Ricerca »;

d) all'articolo 19, comma 1, le parole: « possono predisporre » sono sostituite con le seguenti: « entro il 31 luglio 2002 predispongono ».

Seguono compensazioni Lega Nord Padania da 1 a 10.

40. 184. Cè, Caparini, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: « amministrazione finanziaria » inserire le seguenti: « in cui si prevedano condizioni agevolative e semplificative ».

Seguono compensazioni Lega Nord Padania da 1 a 10.

40. 185. Cè, Caparini, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. L'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 304 è sostituito dal presente:

1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assunzione del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile viene esperito dinanzi alla Ripartizione provinciale agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano sostituisce l'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

40. 255. Collavini, Fratta Pasini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 18, dopo il capoverso Art. 4, comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Rientrano nell'esenzione da imposta di registro ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere di cui al comma 1, i trasferimenti di masi chiusi disciplinati dalla legislazione speciale della Provincia autonoma di Bolzano, effettuati tra vivi o mortis causa a favore di parenti entro il quarto grado o del coniuge, che si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.

40. 158. Zeller, Brugger, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri, Mattarella.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 15 milioni di euro;

2003: — 5 milioni di euro;

2004: — 5 milioni di euro.

40. 1362 Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

18-bis. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1 milione di euro.

2003: — 1 milione di euro.

2004: — 0,5 milioni di euro.

40. 1361. Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

18-bis. Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza, stabilite: nell'articolo 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385; nell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1° marzo 1985, n. 42, nell'articolo 6 legge 18 aprile 1984, n. 80, nell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito in legge 18 aprile 1986, n. 50; dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazione, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47; nell'articolo del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; nell'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate fra di loro nelle scadenze, si intendono riferite anche ai procedimenti espropriati in corso alle scadenze previste nelle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti.

40. 405. De Simone, Boccia.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-bis. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.164 migliaia di euro con decorrenza 2002, di 5.164 migliaia di euro con decorrenza 2003, di 5.164 migliaia di euro con decorrenza 2004 per il rifinanziamento dell'articolo, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Conseguentemente alla Tabella B, accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti, quota parte relativa ai limiti di impegno, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 5.164 (migliaia di euro);

2003: — 10.328 (migliaia di euro);

2004: — 15.492 (migliaia di euro).

40. 1037. Germanà, Dell'Anna.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Il termine di cui all'articolo 36, comma 8-bis, del decreto legislativo 19

settembre 1994, n. 626 così come introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359, è prorogato al 5 dicembre 2002, limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3. e 1.4 dell'allegato XV del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 così come aggiunto dall'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359.

40. 28. de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Misuraca, Casero, Corsetto, Patria, Colavini, Sacconi, Maringilo, Grimaldi, Masini, Leone, Ricciuti, Romele, Zama.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

18-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali uno o più decreti legislativi contenenti norme per la revisione del trattamento delle imposte su redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta comunale sugli immobili, relativamente al settore agricolo, al fine del coordinamento e della armonizzazione della normativa vigente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, perché sia espresso, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro sessanta giorni; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti la sca-

denza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi:

a) regolamentazioni tributarie delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile nel testo risultante dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 previo mantenimento ed adozioni di appositi regimi di forfettizzazione degli immobili e delle imposte;

b) semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole.

40. 1363. Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Ai sensi dell'articolo 19-bis della legge 26 settembre 1981, n. 536 è assegnato al comune di Petrosino un contributo di 10.329.138 euro per ciascun degli anni 2002, 2003 e 2004. Il comune di Petrosino è altresì autorizzato ad impiegare il 10 per cento delle somme ad esso destinate ai sensi del citato articolo 19-bis, per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondarie nelle zone maggiormente colpite dagli eventi sismici del giugno 1981.

Conseguentemente alla tabella C, Ministero dell'economia e finanze, legge n. 468 del 1978 (riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) - articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:

2002 - 10.329.138;

2003 - 10.329.138;

2004 - 10.329.138.

40. 152. Giudice.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

« 19-bis. A valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998, n. 426 è adottato d'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Puglia ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della legge medesima, un piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Manfredonia, nei limiti di 5 milioni di Euro per l'anno 2002 e 10 milioni di Euro per gli anni 2003 e 2004 ».

40. 495. Antonio Leone.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo comma 19 aggiungere il seguente:

19-bis. Per la bonifica e la riqualificazione ambientale dell'area industriale della Valbasento è assegnata al Consorzio industriale di Matera la somma di 5 milioni di euro nell'anno 2002.

Compensazione del Gruppo Ulivo.

40. 406. Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Molinari, Potenza.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

19-bis. Per la delocalizzazione dello stabilimento siderurgico ubicato presso il centro urbano della città di Potenza è assegnata al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Potenza la somma di 5 milioni di euro.

Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

40. 318. Molinari, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza, Adduce.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Per il completamento, l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture giudiziarie della Campania, inclusi in particolare i Tribunali di Salerno, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Mercato San Severino e Amalfi è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ognuno degli anni 2002, 2003 2004.

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

40. 333. Annunziata, Iannuzzi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Per il completamento della ristrutturazione del tribunale di Salerno e Mercato S. Severino, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo

40. 346. Iannuzzi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

19-bis. Per il completamento della ristrutturazione degli uffici giudiziari di Arezzo è autorizzata la spesa aggiuntiva di 3.500.000 di Euro per ognuno degli anni 2002 e 2003.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, portare le seguenti variazioni:

2001: — 3.500.000 di Euro;

2002: — 3.500.000 di Euro.

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

40. 334. Fanfani.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Per il completamento della ristrutturazione del tribunale di Nocera Inferiore (NA), è autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.500.000 di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo

40. 345. Annunziata.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Per il completamento della ristrutturazione del tribunale di Cava dei Tirreni (SA), è autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo

40. 344. Annunziata.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-bis. Per la realizzazione del tribunale di Caserta è autorizzato il finanziamento di 1,3 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo

40. 355. De Franciscis, Morgando, Boccia.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Per il completamento delle opere di edilizia nell'Università di Urbino,

è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004, a titolo di rifinanziamento della legge 11 dicembre 2000, n. 384.

Compensazioni Gruppo Margherita-L'Ulivo.

40. 313. Lusetti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-bis. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 concernente « legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettronici », in aggiunta agli ordinari stanziamenti rivisti dalla legislazione vigente, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: 10.000;

2003: 10.000;

2004: 10.000.

40. 464. Nesi, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Reallacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Pappaterra Pecoraro Scanio.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. Le misure previste dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e come modificato dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001 n. 122, si applicano anche a favore delle aziende agricole singole o associate che hanno contratto mutui decennali ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989 n. 231 convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 1989 n. 286 e del decreto-legge 6 dicembre 1990 n. 367 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991 n. 31.

***40. 1044.** La XIII Commissione.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. Le misure previste dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e come modificato dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001 n. 122, si applicano anche a favore delle aziende agricole singole o associate che hanno contratto mutui decennali ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989 n. 231 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989 n. 286 e del decreto-legge 6 dicembre 1990 n. 367 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991 n. 31.

***40. 217.** Carrara, Losurdo, La Grua, Franz.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

2-bis. Le misure previste dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e come modificato dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001 n. 122, si applicano anche a favore delle aziende agricole singole o associate che hanno contratto mutui decennali ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989 n. 231 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989 n. 286 e del decreto-legge 6

dicembre 1990 n. 367 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991 n. 31.

***40. 39.** Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. Il contributo concesso ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, non rientra fra le ipotesi di plusvalenza di cui all'articolo 81 lettere b) e c)-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

40. 153. Giudice.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

20-bis. Ai sensi dell'articolo 19-bis della legge 536/81 e per le finalità della medesima è assegnata ai comuni di Petrosino, Marsala e Mazara del Vallo la somma di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004. Il comune di Petrosino è altresì autorizzato ad impiegare il 10 per cento delle somme ad esso destinate ai sensi della legge 536/81 per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nelle zone maggiormente colpite dagli eventi sismici del giugno 1981. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità revisionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento

lativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Compensazione Gruppo CCD-CDU.

40. 1096. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Romano, Grillo, Lucchese.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 21, è inserito il seguente:

21-bis. Le regioni Marche ed Umbria possono concedere finanziamenti in conto di interessi fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo degli interventi di ricostruzione o di ripartizione degli immobili privati danneggiati. Le regioni medesime stabiliscono altresì criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.

40. 5. Zama.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 21, è inserito il seguente:

21-bis. Le regioni Marche ed Umbria possono concedere finanziamenti in conto interessi fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo degli interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili privati danneggiati. Le regioni medesime stabiliscono altresì criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostru-

zione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.

Seguono compensazioni gruppo CCD-CDU

40. 1102. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 21, è inserito il seguente:

21-bis. Le regioni Marche ed Umbria possono concedere finanziamenti in conto interesse fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo degli interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili privati danneggiati.

40. 1306. Zama.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 21, è inserito il seguente:

21-bis. Le regioni Marche ed Umbria possono concedere finanziamenti in conto interessi fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo degli interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili privati danneggiati.

Seguono compensazioni gruppo CCD-CDU

40. 1103. Drago, Mongiello, Peretti.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 21, è inserito il seguente:

21-bis. Le regioni Marche ed Umbria stabiliscono altresì criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61, tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.

40. 6. Zama.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 21, inserire il seguente comma:

21-bis. Per fronteggiare i danni arrecati dalle abbondanti piogge nella giornata del 28 novembre 2001 che hanno aggravato il movimento franoso nella località Serro Polino - S. Costantino del comune di Tortrici (Messina) con conseguente evacuazione di abitazioni, è autorizzata una spesa di 1.549 (migliaia di euro) per l'anno 2002.

Conseguentemente alla tabella A, l'accantonamento Ministero dell'economia e finanze, è ridotto per 1.549.

40. 1035. Germanà, Stagno D'Alcontres.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al decreto legge 12 ottobre 2000, n. 365 convertito con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, articolo 5,

comma 1, le parole: « 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 2005 ».

Seguono compensazioni Lega Nord Padania da 1 a 10.

40. 182. C'è, Caparini, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza, stabilite: nell'articolo 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385; nell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42; nell'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80; nell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito in legge 18 aprile 1986, n. 50; nell'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47; nell'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474; nell'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate fra di loro nelle scadenze si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste nelle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni precedenti.

Compensazione Gruppo CCD-CDU

40. 1104. Drago, Peretti, Brusco.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

23-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 546, concernente l'assistenza tecnica presso le commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: « Sono abilitati al-

l'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro. »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati agli obblighi di sostituto d'impresa relativi alle ritenute medesime » sono soppresse.

Compensazioni Gruppo DS.

40. 490. Lucà, Lucidi, Preda.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. All'articolo 85, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « dell'apparato genitale femminile », aggiungere le seguenti: « e dell'apparato genitale maschile ».

Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) ecografia transrettale e antigene prostatico specifico ogni 2 anni, a favore degli uomini di età superiore ai 60 anni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, modificare gli importi come segue:

2002: — 3.000;

2003: — 3.000;

2004: — 3.000.

Compensazione insufficiente.

40. 1050. La XII Commissione.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: 43 per cento con le seguenti: 80 per cento.

40. 161. Azzolini, Scaltriti.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

25-bis. L'utilizzo del contributo di 20 miliardi di lire (10 milioni di euro) previsto dall'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a favore delle società di calcio di Serie C1 e C2 viene consentito secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sino ad esaurimento dell'importo stanziato.

40. 81. Bianchi Clerici, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

« 25-bis. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984 n. 720 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Le autorità portuali, istituite ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, possono effettuare le operazioni di pagamento utilizzando preliminarmente i fondi depositati sulla contabilità infruttifera — anziché su quella fruttifera — ogni qualvolta occorra provvedere ai pagamenti relativi ad interventi realizzati con i fondi pubblici del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle opere, di infrastrutture ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito

portuale accreditati sulla predetta contabilità infruttifera ».

40. 396. Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Panattoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

« 25-bis. All'articolo 74 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Ferme restando le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed entro i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio decreto, a determinare modalità, limiti, condizioni e decorrenza dell'estensione alle Onlus e agli enti non commerciali stabiliti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, operanti nei settori della sanità, dell'assistenza, della cultura, dell'educazione e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e della tutela dell'ambiente, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998 ».

Compensazione Lucà, Delbono e altri.

40. 509. Bolognesi, Delbono, Sereni, Lucà, Zanella, Lolli, Maura Cossutta, Pinotti, Di Serio, D'Antona, Monaco, Sandi, Raffaella Mariani, Bindi, Battaglia, Labate, Giacco, Zanotti, Preda, Giovanni Bianchi, De Franciscis, Ruzzante, Lucidi, Kessler, Mosella, Lumia, Calzolaio.

Inammissibile per estraneità di materia.

FINANZE

Dopo il comma 26, aggiungere, in fine, il seguente:

26. Il comma 13-ter dell'articolo 3 della legge 26 giugno 1990 n. 165 è abrogato.

Gli atti privi della dichiarazione prevista dal detto comma sono sanati, fatto salvo i diritti da terzi acquisiti in base ad atto debitamente trascritto ».

40. 1295. Antonio Pepe.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante « Misure in materia fiscale », dopo la parola: « Valle D'Aosta », aggiungere le seguenti: « la Sardegna e ».

Conseguentemente alla Tabella A: Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 2.000;

2003: — 2.000;

2004: — 2.000.

40. 241. Massidda.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:

26-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 della legge 30 maggio 1989, n. 225 vanno interpretate nel senso che il trasferimento dall'amministrazione finanziaria al comune di Verona degli immobili costituenti la « Cinta Magistrale » della città è a titolo completamente gratuito.

26-ter. La definizione della « Cinta Magistrale » prevista dalla legge 30 maggio 1989, n. 225 è sostituita da quanto indicato dagli allegati 1 e 2.

40. 237. Fratta Pasini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 così interpretato dalla legge 24/05/1989 n. 193 è aggiunto il seguente comma:

« 14-ter. Al fine della lotta all'evasione fiscale e nell'ambito del potenziamento del personale dell'amministrazione finanziaria, al personale rivestente già il profilo di collaboratore tributario della ex settima qualifica funzionale dell'amministrazione finanziaria attualmente area C1, con almeno cinque anni di anzianità e munito del diploma di laurea alla data dei 24 maggio 1989, a domanda, si applica il comma 14-bis.

26-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente sarà provveduto con fondi stanziati per la riqualificazione del personale dell'amministrazione finanziaria ».

40. 246. Paolo Russo.

Inammissibile per inidoneità della copertura.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303 si applicano anche nei confronti dei depositari fiscali di cui al decreto del ministero delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato.

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

40. 336. Lettieri.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-bis. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è fissato al 10 per cento, come sancito dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990, dell'incasso lordo delle giocate. L'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto deve garantire una riscossione media, fissata, come previsto dall'articolo 5 comma 2 legge 85/90, previa intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative su scala nazionale dei raccoglitori del gioco del lotto.

26-ter. Il riconoscimento del trattamento attribuito agli ex lottisti, divenuti concessionari così come prescrive l'articolo 6, della legge 85/90, è esteso anche ai coadiutori o aventi causa, come riconosciuto ai coadiutori delle rivendite di generi di monopolio.

Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

*** 40. 294.** Gambale.

Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 26-ter.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-bis. 1. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è fissato al 10 per cento, come sancito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990, dell'incasso lordo delle giocate. L'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto deve garantire una riscossione media, fissata, come previsto dall'articolo 5 comma 2 legge 85/90, previo intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative su scala nazionale dei raccoglitori del gioco del lotto.

26-ter. Il riconoscimento del trattamento attribuito agli ex lottisti, divenuti concessionari così come prescrive l'articolo 6, della legge 85/90, è esteso anche ai

coadiutori o aventi causa, come riconosciuto ai coadiutori delle rivendite di generi di monopolio.

Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

*** 40. 331.** Squeglia.

Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 26-ter.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Alla legge 18 ottobre 2001 n. 383 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 1-bis. 1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano agli eredi per i quali il termine per la presentazione della denuncia di successione sia scaduto successivamente alla data del 30 giugno 2001.

40. 163. Raisi.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Al comma 2, lettera *b*), secondo periodo, dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, dopo la parola « soci » inserire le seguenti: « relative alle società di nuova costituzione ».

40. 159. Foti, Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Riccio, Paolone, Santanchè.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. La disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, si interpreta nel senso che la quota di tariffa riferibile alla depurazione delle acque reflue è do-

vuta dagli utenti del servizio di pubblica fognatura anche in assenza di impianti centralizzati di depurazione o di temporanea inattività degli stessi.

40. 174. Pagliarini, Sergio Rossi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 10. Gli esercenti di impianti privati di distribuzione di carburanti avio operanti su aeroporti, aviosuperfici ed eliosuperfici sono autorizzati al rifornimento in quantità non superiore a 500 kg al giorno di olii combustibili per ciascun aeromobile in transito sull'aeroporto aviosuperficie od eliosuperficie. Tali operazioni di rifornimento non si considerano attività commerciali, se il carburante è ceduto al prezzo del costo complessivo dell'olio minerale, maggiorato del costo del servizio di rifornimento in misura non superiore a 15,45 euro per ciascun rifornimento. L'esercente è tenuto al rilascio di ricevute ed alla tenuta di un bollettario, ove devono essere annotati la data e l'ora del rifornimento, le marche dell'aeromobile rifornito, il quantitativo di olio minerale ceduto e l'importo totale corrisposto »;

b) alla Tabella A, al punto 2), sopprimere le seguenti parole: « diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici ».

Seguono compensazioni L.N.P. da 1 a 10.

40. 202. Bianchi Clerici, Pagliarini.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione dell'A.N.A.S. non sono soggetti a canoni di concessione o autorizzazione.

Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania da 1 a 10.

40. 204. Sergio Rossi, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: « , e comunque non maggioritaria, » sono soppresse.

40. 205. Sergio Rossi, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, si applicano anche nei confronti dei depositari fiscali di cui al decreto del Ministero delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato.

40. 211. Angelino Alfano, Giudice.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. In coda inserire: Il regime del deposito fiscale è consentito per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono oli minerali ed

altri prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21 commi 1,2,5, e 6 del decreto legislativo n. 504 del 1995. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i depositi, per uso commerciale, di oli minerali di capacità superiore a 10.000 metri cubi e per depositi di gas di petrolio liquefatto superiori a 50 metri cubi, quando risponde ad effettive necessità operative e di approvigionamento dell'impianto.

40. 116. Giudice, Alfano.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « reddito d'impresa », sono inserite le seguenti: « e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ».

40. 49. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone A., Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Inammissibile per carenza di compensazione

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-bis. L'aggio determinato a norma dell'articolo 17 comma 1 è elevato in misura non inferiore al 30 per cento per le concessioni gestite attraverso Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione. »;

b) all'articolo 58, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: « 2-ter. Le somme di cui al comma 2 devono essere

aumentate in misura pari al 15 per cento con riferimento agli ambiti provinciali affidati in concessione in territori insulari che registrino densità demografica inferiore a 120 abitanti per chilometro quadrato, nonché valore aggiunto pro-capite, al costo dei fattori, inferiore a lire trentacinque milioni sulla base delle più recenti rilevazioni ISTAT ».

Conseguentemente all'articolo 44, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 2.500;

2003: - 2.500;

2004: - 2.500.

40. 25. Marras, Vitali, Arnoldi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. I servizi resi dai consorzi per il commercio estero alle imprese consorziate non sono imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, e dell'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi di tali servizi.

40. 21. Saglia.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 26, inserire i seguenti:

26-bis. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è così modificato: le parole « è ulteriormente ridotto del 30 per cento » sono sostituite dalle parole: « è ulteriormente ridotto del 50 per cento » e sono aggiunte infine le parole: « è ridotto del 100 per cento per i